

# COMUNE DI VILLA D'ADDA

## STATUTO

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

##### Capo I

##### Il Comune

#### Art. 1 - TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE DI VILLA D'ADDA

1. Il territorio del Comune di Villa d'Adda si estende per Kmq 6.0; confina con i Comuni di Pontida – Carvico – Calusco - Imbersago - Calco.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme d'assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede del Comune è posta in Via del Borgo, 1 e può essere modificata con atto del Consiglio Comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### Art. 2. STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Villa D'Adda, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1971.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1971.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### **Art. 3 - FINALITÀ**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi d'uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali, o quantomeno per la rimozione dei loro effetti, nel proprio territorio; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire la stessa possibilità di realizzazione agli uomini e alle donne, applicando idonei strumenti.
2. Il Comune, nell'ambito delle leggi nazionale e regionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei Diritti dell'ONU, concorre a garantire ai suoi cittadini, per quanto di sua competenza:
  - a. Il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'ambiente anche con adeguati servizi di protezione civile e promovendo uno sviluppo compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati.
  - b. L'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili; una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli invalidi ed inabili, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà d'inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale.

- c. Il diritto al lavoro, perseguendo una politica che offra a tutti, donne e uomini, pari opportunità.
  - d. Il diritto alla casa, con opportune iniziative atte a favorirne la disponibilità alle fasce più bisognose ed alle nuove famiglie.
  - e. La funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione.
  - f. Il diritto allo studio ed alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opere di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, e garantendone il godimento da parte della comunità.
  - g. L'esercizio e l'incremento delle attività sportive, ricreative e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni ed alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani anche in collegamento con gli organismi d'analogia finalità presenti nel territorio comunale.
  - h. L'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune.
  - i. La crescita di una cultura della non violenza, del rispetto, della pace, della libertà responsabile e della democrazia.
3. È compito degli amministratori pubblici dare sostanza ai suddetti principi nei propri programmi di governo.

#### **Art. 4 - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI**

1. Il Comune di Villa d'Adda promuove la collaborazione tra gli enti locali che rappresentano comunità caratterizzate da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, al fine di rendere armonico il processo complessivo di sviluppo; realizza la collaborazione integrando le azioni degli enti attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi.

2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipulazione di convenzioni i rapporti conseguenti.
3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati d'efficienza e d'efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione d'utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
4. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo apposita convenzione.

#### **Art. 5 - ALBO PRETORIO**

1. Gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sono resi pubblici ai cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio, collocato in apposito spazio, individuato dal Consiglio Comunale, nel palazzo civico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

#### **CAPO II**

#### **La comunità, l'autonomia, lo statuto e i regolamenti**

#### **Art. 6 - LA COMUNITÀ**

1. La comunità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà. Il principio d'autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
3. Gli organi del Comune, nella cura degli interessi della comunità, assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio

di storia e di tradizioni; operano affinché, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, essa ne conservi i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
5. La comunità esprime le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali, ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune ne persegue il conseguimento, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione dei cittadini singoli e associati previste dallo statuto e dalla legge.

#### **Art. 7 - FUNZIONI ED AUTONOMIA**

1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo d'ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni è esercitata secondo il principio della sussidiarietà verticale e/o orizzontale.
3. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, d'interesse della propria Comunità, secondo le norme previste nel suo ordinamento, nel contemporaneo rispetto di quelle stabilite dalla legislazione regionale per questi interventi.
5. Il Comune, nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale, favorisce la partecipazione delle famiglie, delle

associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

6. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
7. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
8. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare, secondo lo statuto ed i regolamenti, le funzioni attribuite dalla legge; nell'esercizio delle loro funzioni devono osservare i principi d'equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo le finalità enunciate nel presente articolo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini.
9. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 N° 439 s'ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

#### **Art. 8 - LO STATUTO**

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti, secondo il principio di legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa, distinte, sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo

statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto al processo d'evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme stabilite dallo stesso e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

#### **Art. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dai principi fissati dalla legge. Le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro, secondo i criteri fissati dallo statuto, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

### **CAPO III**

#### **I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

#### **Art. 10 - I SERVIZI PUBBLICI E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni e ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati nei modi che consentano di promuovere il miglioramento della qualità, di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti, di garantire la loro partecipazione, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) In economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;

- b) In concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
- c) Per mezzo d'azienda speciale, per servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) Per mezzo d'istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) Per mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) Per mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

#### **Art. 11 - AZIENDA SPECIALE**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati, e possono essere revocati con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e che assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio d'Amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

#### **Art. 12 - ISTITUZIONE**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica, ma dotate d'autonomia di gestione.



2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. E' nominato secondo le procedure previste dalla legge.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri d'efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle " istituzioni " è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

#### **Art. 13 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata, o la partecipazione del Comune a società costituite, per la gestione di servizi pubblici comunali qualora, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, sia ritenuta opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.,
2. La costituzione della società per azioni può essere effettuata:

- a) Con prevalente capitale pubblico locale;
  - b) Con partecipazione minoritaria del capitale pubblico locale.
3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico per mezzo della stessa; conferisce al Sindaco i poteri e gli atti conseguenti.
  4. Nell'atto costitutivo della società per azioni e di quella a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un membro del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del Revisore dei Conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'Art. 67 del D.lgs 18.8.2000 n° 267, tali nomine non determinano condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.
  5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio Comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più membri del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto secondo quanto dispone l'Art. 67 del D.lgs 18.8.2000 n° 267, tali nomine non determinano condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.
  6. Il Consiglio Comunale nel deliberare la trasformazione d'aziende speciali comunali in società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere

nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti quarto e quinto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti l'Art. 67 del D.lgs 18.8.2000 n° 267.

#### **Art. 14 - CONVENZIONI**

1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici; la convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Lo Stato e la regione, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione d'uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### **Art. 15 - CONSORZI**

1. Il Comune, per la gestione associata di uno a più servizi, può partecipare alla costituzione di consorzi secondo le norme previste all'art. 11, purché compatibili, con altri Enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzate, secondo le leggi alle quali sono soggette.
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi dell'Art 14, a maggioranza assoluta dei membri.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dagli art. 50 e 42 del D.lg. 267 del 18.8.2000 e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio d'Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Gli stessi Comuni e Province possono costituire tra loro più di un consorzio.
7. La legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori, per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, in caso di rilevante interesse pubblico. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano le norme previste per le aziende speciali per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

#### **Art. 16 - UNIONI DI COMUNI**

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. I consigli dei Comuni partecipanti approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e i modi della loro costituzione; individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve, in ogni caso, prevedere il Presidente dell'Unione, scelto tra i sindaci dei Comuni interessati, e deve prevedere che altri organi siano formati da membri delle giunte e

dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà di adottare regolamenti per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
6. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

#### **Art. 17 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, d'amministrazioni statali e d'altri soggetti pubblici, o in ogni caso di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche per richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti d'arbitrato, nonché, interventi surrogatori d'eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Il Presidente della Regione o il presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della

Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 N° 616 determinando le eventuali conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. L'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata entro 30 giorni dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, ove l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici.
6. Per l'approvazione di progetti d'opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione, e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa d'efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, e l'adozione di eventuali interventi sostitutivi, è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto di rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, dal commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Nel caso l'intervento, o il programma d'intervento, comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo e al Prefetto.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma

previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi d'intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data d'entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986 N° 64.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI**

#### **CAPO I**

#### **GLI ORGANI DEL COMUNE**

##### **Art. 18 - NORME GENERALI**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune a suffragio universale.
3. Gli assessori componenti della giunta sono nominati dal Sindaco che li comunica al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento.
4. Gli organi di governo esercitano le funzioni d'indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare; adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

##### **Art. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO - PARI OPPORTUNITÀ**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti

o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità, o di incompatibilità, a ricoprire cariche presso il Comune, ma costituisce un divieto che gli amministratori hanno l'obbligo di osservare.

## **CAPO II**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 20 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il funzionamento del Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.

#### **Art. 21 - COMPETENZE**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico - amministrativo generale del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni, e le competenze, attribuitegli dall'Art. 42 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, nonché da altre disposizioni previste dallo stesso e dalle norme vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) Gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) I programmi, le relazioni di previsione e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) Le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione d'istituzioni e d'aziende speciali, la concessione dei pubblici



servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento d'attività o servizi mediante convenzione;

- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluso quelle relative alle locazioni d'immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuato;
- j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che in ogni caso non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o d'altri funzionari;
- k) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.

#### **Art. 22 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende attraverso:
  - a) La verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato d'attuazione delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori;
  - b) Il controllo della realizzazione del programma - elenco annuale dei lavori pubblici rispetto alle previsioni;
  - c) La verifica dei risultati di gestione relativa allo stato d'attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
  - d) L'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
  - e) La relazione annuale del difensore civico ove costituito e del revisore dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio Comunale ed a tutti i Consiglieri.

#### **Art. 23 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni.

#### **Art. 24 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco.

## **Art. 25 - POTERI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio:
  - a. Programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte, dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei Singoli Consiglieri, istruite ai sensi di legge.
  - b. Attiva l'istruttoria prevista dagli art. 49 e 151 del D.lg. 267 del 18.8.2000 sulle deliberazioni d'iniziativa delle commissioni e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
  - c. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri prevista dall'Art. 43 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dallo statuto e dal regolamento;
  - d. Propone la costituzione di commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
  - e. Promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini, come dispone il terzo comma dell'art. 8 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;

- f. Cura rapporti periodici con l'organo di controllo economico - finanziario e con il difensore civico, ove costituito, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- g. Adempie le altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

#### **Art. 26 - I CONSIGLIERI COMUNALI - PREROGATIVE**

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere Comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti pertinenti all'attività amministrativa, al fine dell'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo attribuite dalla legge al Consiglio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ogni consigliere, secondo i modi e le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
  - a. Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
  - b. Presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
5. Le proposte di deliberazione di competenza consiliare, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, sono comprese nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione al Sindaco, che acquisisce per le stesse i pareri prescritti dalla legge ove necessari. Le proposte di deliberazione di

competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge ove necessaria.

6. I Consiglieri Comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.
7. Ai consiglieri è attribuito il gettone di presenza e agli amministratori spetta l'indennità di funzione. Il regime di questa indennità è disciplinato dal regolamento.

#### **Art. 27 – CONSIGLIERI - DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE**

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, di comprovare le eventuali cause giustificative delle assenze. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Nel caso si pronunci la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

## **Art. 28 – CONSIGLIERE - CESSAZIONE DALLA CARICA - SOSPENSIONE**

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni, da lui stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario entro dieci giorni, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990 N° 55 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio Comunale sia sciolto per una delle cause previste all'art. 53 del D.lg. 267 del 18.8.2000 esso rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che allo scioglimento del Consiglio è nominato un commissario, per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad

esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### **Art. 29 - GRUPPI CONSILIARI**

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva a quella d'insediamento, ciascun gruppo consiliare, costituito in conformità al regolamento, comunica al Sindaco il proprio Capo gruppo. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
3. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai capigruppo è consegnato, contestualmente all'affissione all'albo, un elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché l'elenco periodico delle determinazioni adottate.

#### **Art. 30 - COMMISSIONI**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali di studio, d'indagine, di controllo.
2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

#### **Art. 31 - CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA SEDUTA**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

#### **Art. 32 - CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE - INDIRIZZI GENERALI**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
  - a. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;

- b. La forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che, per richiesta dei destinatari, lo stesso può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.
- c. Il Regolamento dovrà prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modi agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
- d. L'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto "a." e quelle relative ai modi d'adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all'art. 43 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.
- e. I termini e i modi di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
- f. La forma con la quale un quinto dei consiglieri richiedono al Sindaco la convocazione del Consiglio entro 20 giorni, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali è richiesta la trattazione.

### **Art. 33 - NUMERO LEGALE DEI CONSIGLIERI**

- 1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge senza computare il Sindaco.
- 2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

### **Art. 34 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO IN SECONDA CONVOCAZIONE**

- 1. Nel caso la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene:
  - a. in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, dandone avviso ai



Consiglieri assenti alla prima convocazione;

b. in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio secondo procedure e termini fissati nel regolamento;

c. nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione; trascorsa un'ora da quella fissata per la prima riunione, escludendo eventualmente da tale adunanza la trattazione d'argomenti di particolare importanza da precisare nel regolamento e nell'avviso di convocazione.

2. Qualora sia previsto il rinnovo della convocazione, il regolamento stabilisce i modi relativi alla stessa.

### **Art. 35 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI - PUBBLICITÀ**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi in forma segreta.

### **Art. 36 - OBBLIGO D'ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo d'astensione s'applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

### **Art. 37 - VOTAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce i modi con i quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario Comunale di registrarli a verbale.

### **Art. 38 - SEGRETARIO COMUNALE - ADUNANZE DEL CONSIGLIO – FUNZIONI**

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e cura la stesura dei verbali.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale la cui partecipazione consultiva, referente e d'assistenza è richiesta dal Presidente del Consiglio per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario Comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico - amministrativi e finanziari - contabili, relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Presidente di poter procedere in tal senso.

### **Art. 39 - PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente per quindici giorni consecutivi.
2. Il responsabile dei servizi amministrativi dispone la pubblicazione all'albo pretorio attribuendo il compito di provvedervi ad un dipendente del suo ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni, delle deliberazioni e delle determinazioni, assolve la funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e d'informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio, e della Giunta, si osservano le norme stabilite

dall'Art. 134 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

#### **CAPO IV**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 40 - COMPETENZE**

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari responsabili.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
  - a. Per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
  - b. Per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
  - c. Per deliberare, con adeguate motivazioni, la copertura dei posti di responsabile degli uffici, con contratto di diritto privato.
4. La Giunta adotta:
  - a. Il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
  - b. Le deliberazioni in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
  - c. Le deliberazioni di concessioni di contributi e d'altri interventi finanziari e strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno d'attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

- d. Le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.

#### 5. La Giunta:

- a. Autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte agli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie, la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;
- b. Provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno e d'emarginazione secondo quanto previsto dalla legge. Individua gli uffici o servizi comunali preposti, per le loro competenze, ad attuare le disposizioni dell'art. 3 septies della legge 19 giugno 1999 N° 229, e dell'Art 40 della legge 5 febbraio 1992 N° 104, ed attribuisce loro le relative funzioni, integrando ove occorra il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e prevedendo nel bilancio comunale le risorse necessarie finanziate con i mezzi previsti dal sesto comma dell'art. 3 septies della legge 229/1999;
- c. Predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione di previsione e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- d. Definisce, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'Art.169 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

**Art. 41 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale è composta rispettivamente dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza d'entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I consiglieri Comunali che assumono la carica di assessori conservano quella di Consiglieri.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio, la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

**Art. 42 - ASSESSORI COMUNALI - DIVIETI**

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, ed istituzioni, che dipendono o sono in ogni modo sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune, conformemente a quanto disposto dall'Art 19.
3. I membri della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.

**Art. 43 - ASSESSORI COMUNALI - DURATA IN CARICA - RINNOVO - REVOCA**

1. I membri della Giunta Comunale durano in carica per cinque anni, secondo quanto previsto per il Sindaco dall'Art. 7 della legge 30 aprile 1999 N° 120.
2. Non si applica agli assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, con motivata comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 44 - GIUNTA COMUNALE - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA**

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Il Vicesindaco assolve a tali funzioni nel caso di assenza od impedimento del Sindaco.

#### **CAPO V**

#### **IL SINDACO**

#### **Art. 45 - GIURAMENTO DEL SINDACO**

1. Il Sindaco effettua il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta d'insediamento davanti al Consiglio.

#### **Art. 46 - RUOLO E FUNZIONI**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco, nell'esercizio del suo ruolo, armonizza, al miglior livello di collaborazione, l'attività degli organi di governo e dei responsabili dell'organizzazione, nel pieno rispetto delle distinte funzioni, competenze e responsabilità. Promuove da parte di tutti, amministratori e responsabili, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Il Sindaco promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze e i problemi della comunità; assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando, a tal fine, gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Il Sindaco promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; attribuisce incarichi e deleghe agli

Assessori, per specifici settori, per esercitare tali funzioni.

6. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.
7. Il Sindaco assume iniziative, promuove ed effettua azioni, nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che sono utili e necessarie per la tutela e la cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

#### **Art. 47 - NOMINA DELLA GIUNTA**

1. Il Sindaco nomina i membri della Giunta Comunale dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina, fra i membri della Giunta, il Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di cui all'art. 53.
3. Gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, con l'accettazione della nomina, dichiarano il possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario Comunale.
4. Il Sindaco, comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al terzo comma dell'art. 42, può delegare agli Assessori Comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario Comunale.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con motivata comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 48 - LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro tre mesi dall'insediamento.

#### **Art. 49 - ORARIO DELLE ATTIVITÀ, SERVIZI ED UFFICI**

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'Art. 54 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Consiglio, nel definire i suoi indirizzi tiene conto delle richieste delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, N° 281.

#### **Art. 50 - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI**

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, per quanto possibile.

#### **Art. 51 - ASSEMBLEE DEI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI**

1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un assessore od un Consigliere comunale.



## **Art. 52 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI**

1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente ai modi di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali di carattere sanitario di competenza comunale, di cui all'art. 46.

## **Art. 53 - FUNZIONE DEL SINDACO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, attua provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.
3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune.
4. Il Sindaco partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

## **Art. 54 - ATTIVITÀ ISPETTIVA**

1. Il Sindaco, o gli assessori da lui delegati, rispondono alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro 30 giorni. I modi di

presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

#### **Art. 55 - DURATA IN CARICA**

1. Il Sindaco dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

#### **Art. 56 - MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il Sindaco, e la Giunta, cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; essa è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data della sua presentazione. Nel caso la mozione sia approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 57 - DIMISSIONI DEL SINDACO**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio è sciolto con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'Art.15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 N° 55 e successive modificazioni, lo sostituisce il Vicesindaco.

## **TITOLO III GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

##### **Art. 58 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. La partecipazione popolare alle scelte politiche, e alle attività amministrative, è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
3. L'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela del patrimonio storico, culturale, sportivo, ricreativo, ambientale, è elemento fondamentale per le politiche locali.
4. Il presente statuto disciplina i rapporti tra tali forme associative ed il Comune secondo quanto stabilito dal successivo articolo.
5. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini che vengono ad essere interessati dall'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive secondo quanto stabilito all'art. 61.
6. Il presente statuto disciplina altresì:
  - a. Le forme di consultazione della popolazione;
  - b. Le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi nonché le garanzie per il loro tempestivo esame;
  - c. I referendum consultivi;
  - d. I referendum abrogativi di regolamenti o di atti amministrativi;
  - e. I referendum deliberativi o propositivi.

##### **Art. 59 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE FORME ASSOCIATIVE**

1. Al fine di ottenere trasparenza di rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione, è opportuno che la stessa abbia la conoscenza

dell'esistenza delle libere forme associative, indicate dall' art. 8 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e che le stesse siano l'espressione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale.

2. A tale scopo, le forme associative definite nel 3° comma dell'art. 58 che intendano operare secondo i fini ivi esplicitati, possono presentare istanza di iscrizione al Comune sottoscritta dal o dai rappresentanti della medesima; nell'istanza, accompagnata dallo Statuto dell'associazione, se adottato, devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, e i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti dell'associazione.
3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta dovrà deliberare l'accettazione dell'istanza. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
4. Trascorsi i 90 giorni di cui al precedente 3° comma senza che il Consiglio Comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza s'intende accettata.
5. Le forme associative le cui istanze sono accettate, anche per decorrenza dei termini, dovranno comunicare ogni anno, al Comune, se vi sono state variazioni nella rappresentanza delle stesse.
6. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui all'art. 65.
7. Le stesse forme associative hanno possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono; la Giunta potrà avvalersi della collaborazione delle varie associazioni per l'acquisizione di pareri su argomenti afferenti i fini statutari delle stesse.

8. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni, di cui al precedente articolo, siano poste in condizioni di operare al meglio.
9. Il Comune può eventualmente erogare contributi alle associazioni di cui al comma 3 Art. 58 a fronte di attività, determinate e definite nel tempo, o di progetti esecutivi, rientranti nello scopo dell'associazione approvati dalla Giunta, che siano di beneficio alla collettività, secondo i principi e le modalità stabilite dal Regolamento.
10. I rapporti di collaborazione tra Comune e Associazioni per l'erogazione di determinati servizi di interesse collettivo sono regolati da apposita convenzione in conformità all'art. 14
11. Il Consiglio Comunale potrà revocare la deliberazione di riconoscimento in ogni momento con atto motivato, allorquando ritenga che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati o sia svolta in contrasto con lo Statuto dell'associazione.
12. Ogni cambiamento che sia apportato allo Statuto, o ai fini dell'associazione, comporta la necessità di rinnovare il riconoscimento nelle forme di cui ai precedenti commi. A tal fine le associazioni devono comunicare al Comune eventuali variazioni al proprio Statuto o accordo associativo, se prive di Statuto.

#### **Art. 60 - SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione e la consapevolezza dei ragazzi alla vita collettiva e civile, può promuovere, in collaborazione con le Istituzioni educative del territorio, l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporto con l'UNICEF.
3. La Giunta Comunale definisce l'indirizzo per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **Art. 61 - ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE**

1. Nei casi in cui il Comune intende adottare atti, che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è necessario che i titolari di tale diritto siano posti in condizioni di tutelarlo (Art. 8 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. A tale scopo, il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare il titolare del diritto circa le intenzioni dell'amministrazione, con raccomandata A/R.
3. Lo stesso titolare del diritto soggettivo potrà presentare proprie osservazioni o proposte entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente comma, con esclusione di quelle che possano danneggiare altri titolari di diritti soggettivi simili.
4. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere, con esplicite motivazioni, sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto.
6. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che pur incidendo su situazioni soggettive, siano d'interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazioni e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.

## **Art. 62 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE**

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio - economica, o di pianificazione territoriale, che riguardino l'intera collettività, o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà

provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere e di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

2. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione.
3. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio - economica che riguardano settori definiti della comunità, può istituire delle consulte specifiche , con compiti consultivi, al fine della partecipazione di tali settori alla formazione dell'indirizzo politico - operativo dell'amministrazione nelle aree interessate.

#### **Art. 63 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI**

1. Tutti i cittadini nonché le forme associative di cui al precedente Art. 58 possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze dovranno pronunciarsi, con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi al Prefetto affinché lo stesso provveda a sollecitare l'Amministrazione Comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta fissando nuovi termini.

#### **Art. 64 - REFERENDUM COMUNALI**

1. Il Comune di Villa d'Adda per la tutela di interessi collettivi può indire dei referendum:
  - a. Consultivi;
  - b. Abrogativi di regolamenti o atti amministrativi;
  - c. Deliberativi o propositivi di atti amministrativi.

2. Il referendum deve essere richiesto da un adeguato numero di cittadini, stabilito dal regolamento, e dovrà riguardare materia di esclusiva competenza locale, deliberate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
3. La richiesta, il procedimento, i modi e gli effetti del referendum sono disciplinati dal regolamento.
4. Non è ammessa la riproposizione di referendum su un oggetto sul quale si è già espressa consultazione referendaria nei precedenti cinque anni.
5. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
6. In caso di pluralità di richieste, tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.
7. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a. Lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale ed il regolamento di contabilità;
  - b. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione;
  - c. I provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d. Gli atti relativi al personale del Comune;
  - e. Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
  - f. Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
  - g. Atti o provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
  - h. Atti o provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

#### **Art. 65 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.
2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini singoli o associati, il diritto di accesso



agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in genere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
5. Il Comune può adoperarsi affinché il cittadino abbia accesso alle informazioni utili, specialmente per l'esercizio dei propri diritti, anche se non direttamente connesse all'attività dell'Amministrazione. Il regolamento definisce i mezzi e i modi generali di realizzazione con particolare riguardo alle nuove tecnologie dell'informazione.
6. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture e ai servizi, agli enti e alle associazioni riconosciute ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 66 - DIFENSORE CIVICO**

1. Il Comune può istituire, anche in convenzione, il difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
3. Il regolamento disciplina: l'assegnazione dell'incarico, i mezzi, le prerogative, la durata, i rapporti con il Consiglio Comunale, i casi di ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza.

#### **Art. 67 - MEZZI E PREROGATIVE**

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro

necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, per richiesta di singoli cittadini o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente ai responsabili interessati la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisiti tutti gli elementi utili, rassegna verbalmente e per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovra-ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico che può altresì richiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

#### **Art. 68 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO**

1. Il difensore civico presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese al migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, entro il mese di Marzo.
2. La relazione è discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. Il difensore civico può fare relazione al consiglio in qualsiasi momento in casi di particolare importanza o, in ogni caso, meritevoli d'urgente segnalazione.

#### **Art. 69 - INDENNITÀ DI FUNZIONE**

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità e/o rimborso spese secondo i modi determinati dal Consiglio Comunale.

#### **TITOLO IV**

### **L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

#### **CAPO I**

#### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 70 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI**

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntato ai seguenti principi:
  - a. Una programmazione del lavoro per obiettivi, programmi, progetti, priorità;
  - b. Una metodologia di valutazione basata su produttività, efficacia, qualità;
  - c. Una impostazione di servizio orientata al cittadino;
  - d. Un modello organizzativo basato sullo sviluppo continuo delle competenze, responsabilizzazione del singolo, cooperazione tra gli uffici e flessibilità.

#### **Art. 71 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 N° 504 e successive modificazioni, il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro

attribuiti. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Il Comune disciplina con apposito regolamento in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c, della legge 23 ottobre 1992 N° 421, la potestà degli enti di adottare regolamenti, si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazione durante il periodo di vigenza.
3. Spetta ai Responsabili di Servizio la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio che stabilisce che i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili.
4. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono a loro attribuiti tutti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo i modi stabiliti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:
  - a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b. La responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
  - c. La stipulazione di contratti;
  - d. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
  - e. Gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
  - f. I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui

rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

- g. Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
  - h. Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazione di ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i. Gli atti a loro attribuiti dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
  6. Nel caso sia indispensabile per la realizzazione del programma, il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili servizi, uffici, di qualifiche dirigenziali o d'alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale.
  7. Entro i limiti, con i criteri e i modi stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'Art. 107 del D.lg. 267 del 18.8.2000, ove accertata la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione

organica, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze esperienza attitudine alla direzione ed organizzazione. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico, e l'eventuale indennità ad personam, è definito in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non è imputato al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto, o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 N° 504 e successive modificazioni.

8. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con i modi fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in accordo a criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso d'inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'Art. 169 del D.lg. 267 del 18.8.2000 o per responsabilità particolarmente gravi o reiterata

e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 30 Marzo 2001 n° 165.

9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici, e dei servizi, può inoltre prevedere la costituzione d'uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta, o degli assessori per l'esercizio di funzioni d'indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 N° 504 e successive modificazioni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato s'applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio, previsto dai contratti collettivi, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, con provvedimento motivato della Giunta.

#### **Art. 72 - IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dal d.p.r. 465 del 4 dicembre 1997, svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei verbali. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione

attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

**Art. 73 - RESPONSABILI DI SERVIZI. - INCARICHI - FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale il Sindaco, può attribuire con provvedimento motivato le funzioni stabilite dall'art. 107 del D.lgs. 267 del 18.8.2000.
2. I Responsabili, degli Uffici e dei servizi, esercitano le loro funzioni secondo i criteri, e le norme, stabilite dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri d'indirizzo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita; nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Spettano ai responsabili degli Uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
4. Sono a loro attribuiti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico.
5. E' compresa, tra le competenze dei Responsabili di Uffici e Servizi, l'adozione di determinazioni a contrattare di cui all'art. 192 del T.U. 267 del 18.8.2000.
6. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce.

**Art. 74 - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.



2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un altro responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### **Art. 75 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. Gli amministratori, il segretario, i responsabili di servizio ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto per dolo o colpa grave, sono responsabili e ne rispondono secondo le norme del codice civile.
2. Il Comune stipula apposita polizza assicurativa a copertura delle responsabilità di cui al comma 1 a favore degli amministratori e del personale dipendente.

#### **TITOLO V**

#### **L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA: PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE**

#### **CAPO I**

#### **Art. 76 - FINANZA E CONTABILITÀ**

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è ente locale con potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. La finanza del Comune è costituita da:
  - a. Imposte proprie;
  - b. Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c. Tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d. Trasferimenti erariali;

- e. Trasferimenti regionali;
  - f. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - g. Risorse per investimenti;
  - h. Altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; sono ripartiti in base ai criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio - economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
  6. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici, ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  7. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza; il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

#### **Art. 77 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio è corredato da una relazione di previsione, e programmatica, e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono essere comunque redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario; sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel

rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **Art. 78 - IL REVISORE DEI CONTI**

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra gli esperti iscritti negli albi di cui al successivo comma.
2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del Conto, oppure tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il Revisore, in conformità al presente statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore dei Conti risponde circa la veridicità delle proprie attestazioni e adempie i doveri con la diligenza del mandatario; riferirà immediatamente, al Consiglio Comunale, ove riscontri irregolarità nella gestione del Comune.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 79 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente statuto entra in vigore dopo 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del precedente statuto.
2. Il Sindaco invia lo statuto munito delle certificazioni d'esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.